

TRIBUNALE DI NAPOLI

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Legge n. 3/2012

ESDEBITANDO ~~VANACORE ANNA~~

RELAZIONE O.C.C.

GESTORI DELLA CRISI

Avv. Maurizio Marino

Avv. Antonella Addeo

INDICE

1. Premessa.....	
2. Requisiti di ammissibilità.....	
3. Individuazione dell'Istituto giuridico applicabile.....	
4. Indicazione delle cause del sovraindebitamento.....	
5. Valutazione del merito creditizio concesso dai finanziatori.....	
6. Il sovraindebitamento del ricorrente elenco dei debitori ed indicazione delle somme dovute.....	
7. Situazione reddituale e patrimoniale.....	
8. Indicazione delle spese correnti.....	
9. Accesso banche dati.....	
10. Giudizio sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta.....	
11. Esposizione della proposta del piano del consumatore.....	
12. Fattibilità del piano proposto.....	
13. Giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.....	
13. Conclusioni.....	

1. Premessa

I sottoscritti Avv.ti Maurizio Marino, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli, con studio in Portici (NA), via De Gregorio, n. 10, pec: mauriziomarino@legalmail.it e Avv. Antonella Addeo, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Nola con studio in Palma Campania (NA) alla via Salita Belvedere n.27 pec: antonellaaddeo@legalmail.it, entrambi in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267,

Premesso che

- la Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (d'ora in poi anche "Legge 3"), consente al debitore di presentare al Tribunale competente un accordo di ristrutturazione dei debiti da proporsi ai creditori;
- la **Sig.ra Vanacore Anna** nata a San Giorgio a Cremano (NA) il 03 novembre 1957, residente in Portici (NA) alla via Cipressi n. 1, codice fiscale VNCNNA57L18920, si trova in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della Legge n. 3/2012;
- che **Sig.ra Vanacore Anna** è rappresentata e difesa nella presente procedura dall'Avv. Antonio Fiorito, codice fiscale FRTNTN60C28A783B, del Foro di Roma, pec: antoniofiorito@ordineavvocatiroma.org, presso il cui studio in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 100, ha eletto domicilio;
- che pertanto il sovraindebitato (d'ora in poi anche *ricorrente*) ha preventivamente depositato domanda all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (di seguito anche solo O.C.C.), costituito presso l'Ordine degli avvocati di Napoli, per la nomina di un professionista con la funzione di *Gestore* della crisi;
- con nota prot. 16/2020 del 04/08/2020, l'O.C.C. competente comunicava la nomina dei sottoscritti a *Gestore* della crisi da sovraindebitamento della **Sig.ra Vanacore Anna**;

Tutto ciò premesso, i Gestori nominati, avv. Maurizio Marino e avv. Antonella Addeo, entrambi privi di vincoli ostativi

espongono la seguente:

RELAZIONE DELL'ESPERTO

ex art. 9, comma 2, e 3 bis Legge n. 3 del 27.01.2012

2. Requisiti di ammissibilità

Gli scriventi hanno esaminato, attraverso alcuni incontri con la debitrice ed il suo procuratore, Avv. Antonio Fiorito, le possibili soluzioni per risolvere la crisi da sovra indebitamento prospettata.

Sono stati analizzati i documenti relativi ai debiti esistenti, nonché le motivazioni per le quali la debitrice li ha contratti e sono stati appresi ulteriori documenti al fine di pervenire alla formazione della complessiva esposizione debitoria, mediante la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dell'odierna ricorrente.

In particolare, è stato accertato che:

- ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 7 L. 3/2012;
- la debitrice si trova in uno stato di sovraindebitamento tale da aver generato una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte. Ciò ha determinato la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente, così come previsto dall'art. 6 co. 2 lett. a L.3/2012;
- la debitrice e il suo procuratore hanno fornito tutta la documentazione in loro possesso ai fini della ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale, collaborando attivamente con gli scriventi;
- la debitrice è in possesso dei requisiti per l'ammissione ai procedimenti di

dalla normativa di riferimento in quanto:

- l'odierna sovraindebitata è soggetto qualificabile come "consumatore" ex art. 6 co. 2 lett. b;
- la debitrice non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. 3/2012;
- la medesima non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui alla L.3/2012;
- non ha subito, per cause imputabili al debitore, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore;
- ha presentato una documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economico-patrimoniale, integrando la documentazione a richiesta dello scrivente.

Scopo del presente documento è quello di:

-Predisporre, ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis una relazione particolareggiata alla proposta del Piano del Consumatore formulato dal debitore, integrato all'interno del presente documento, il cui obiettivo è:

-indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

-esporre le ragioni della sopraggiunta incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte;

-fare un resoconto circa la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

-indicare l'esistenza di atti della debitrice impugnati dai creditori;